

51.1 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 51. (1)

Art. 51. (1)

1. Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice.
2. A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione.

(1) L'articolo che recitava: "In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 disp. att. c.c., nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge." è stato così sostituito dall'art. 223, L. 19 maggio 1975, n. 151.

Documenti collegati:

[51.2 - bis c.c. Disp. Att.](#)

SEZIONE II - Disposizioni relative al libro II Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 51.2 -bis. (1) Art. 51.2 -bis. (1) 1. I provvedimenti previsti negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma
.....

fine